



Federazione Italiana Sport Equestri

R.G. TRIB. FED. 21/18

(Proc. P.A. 32/18)

IL TRIBUNALE FEDERALE

riunitosi presso i locali della Federazione Italiana Sport Equestri (FISE), così composto:

Avv. Lina Musumarra – Presidente

Avv. Anna Cusimano - Componente

Avv. Valentina Mazzotta – Componente Relatore

per decidere in ordine al deferimento nei confronti del Sig. Marco Condurro (**Tessera FISE n. 2256/H**)

PREMESSO CHE

- il 24 maggio 2018 il Comitato Regionale FISE Campania trasmetteva all'ufficio della Procura federale un esposto a firma della Sig.ra Ester Del Pezzo, madre del minore tesserato Paolo Dezio, avente ad oggetto le condotte del sig. Marco Condurro, istruttore e vice presidente dell'Asd Equineapolis;

- in particolare, come riportato nell'atto di deferimento, l'Asd Equineapolis avrebbe *"...improvvisamente cessato la propria attività presso le strutture di Agnano (Na) alla fine del mese di marzo 2018...a distanza di meno di tre mesi dall'inizio dell'attività presso le strutture di Agnano e dopo che erano state riscosse a inizio anno le quote associative...senza preavviso in favore degli associati"*;

- in particolare, nell'esposto indirizzato al Comitato Regionale FISE Campania, la Sig.ra Del Pezzo lamentava che l'istruttore Sig. Condurro, aveva *"..riscosso per ogni allievo, dal gennaio al marzo 2018, la quota associativa ...ed il 31 marzo ha abbandonato il centro senza alcuna comunicazione...portando via con sé la staccionata che recintava il campo all'aperto, pony, cavalli, tavolini, fioriere ...rendendo impraticabile il prosieguo dell'attività di equitazione..."*;

- a parere della Procura *"...la mancanza di un adeguato preavviso rappresenta una palese violazione dei doveri di lealtà e correttezza da parte del sig. Marco Condurro"* e, altresì, *"la mancata restituzione delle quote associative, quanto meno in proporzione al periodo non goduto, rappresenta a sua volta una grave violazione dei doveri di lealtà e correttezza"*;

- il successivo 11 giugno la Procura procedeva all'audizione del sig. Giuliano Dezio, marito della sig.ra Del Pezzo, il quale dichiarava: *"Abbiamo seguito presso l'Equineapolis la nostra istruttrice*



Federazione Italiana Sport Equestri

Antonella Andreace. Siamo intorno al 26 marzo e rientrati ad Agnano abbiamo verificato che Condurro aveva persino portato via il recinto dal campo. Da quel momento l'attività si è interrotta e ci siamo dovuti spostare di centro";

- nello stesso giorno veniva interrogato il deferito che, con riferimento alla contestazione, in particolare dichiarava " *...i costi della gestione sono diventati insostenibili e abbiamo dovuto chiudere da un giorno all'altro assicurando i genitori degli allievi che avremmo fatto il possibile per trovare urgentemente una nuova location che abbiamo effettivamente trovato la settimana scorsa in Villa Ricca...*

- il 3 luglio 2018 la Procura depositava atto di avviso di conclusione indagini e contestuale intenzione di deferimento ai sensi dell'art. 64 n. 5 Reg. Giust. FISE;

- l'incolpato provvedeva ad inviare, per il tramite del proprio difensore Avv. Alessandro Ranieri, una memoria difensiva alla quale, ad integrazione di quanto dichiarato in sede di interrogatorio del deferito, venivano allegati screenshots dell'account facebook dell'istruttore di alcuni allievi, Sig.ra Antonella Andreace, istruttrice del figlio della segnalante, che provavano il prosieguo dell'attività presso il centro di Agnano anche dopo il mese di marzo 2018 fino alla spontanea decisione - da parte del gruppo della scuola pony - di spostarsi presso altra struttura;

- in data 18 luglio 2018 la Procura depositava atto di deferimento per violazione dell'art. 1.1 Reg. Giust. FISE chiedendo al Tribunale la fissazione dell'udienza per la trattazione;

CONSIDERATO CHE

- in seguito al deposito dell'atto di deferimento il Presidente del Tribunale federale tempestivamente fissava la trattazione del procedimento per l'udienza del 26 settembre 2018;

- il difensore del deferito, Avv. Ranieri, depositava memoria difensiva ribadendo l'infondatezza dell'incolpazione e indicando le persone informate sui fatti di cui chiedeva l'esame laddove *per tabulas* non risultassero sufficientemente provati;

- all'udienza del 26 settembre 2018 il Tribunale invitava le parti a formulare le proprie conclusioni e la Procura concludeva per l'applicazione della sanzione di cui all'art. 6 lett. c) ed e), rimettendone la quantificazione al collegio, opponendosi alla ammissione dei mezzi istruttori " *in quanto i fatti ivi descritti sono in parte irrilevanti ai fini della decisione, in parte del tutto contrastanti con le dichiarazioni rilasciate dal Condurro in sede di audizione, in parte necessiterebbero di un minimo principio di prova scritta per trovare ingresso nel procedimento*";



Federazione Italiana Sport Equestri

-
- il Tribunale rigettava le istanze istruttorie della difesa perché inammissibili e/o irrilevanti per come formulate, disponendo *ex art. 55* l'audizione della sig.ra Antonella Andreace e dei sigg.ri Massimo Peluso e Maria Luisa Balsamo nonché l'acquisizione del contratto di locazione stipulato tra il sig. Pasquale Esposito – proprietario del centro di via vicinale Micca – e l'Asd Equineapolis e rinviava il procedimento all'udienza del 30 ottobre 2018;
 - nelle more, la difesa depositava il contratto di locazione del maneggio di via vicinale Micca e pervenivano le dichiarazioni di indisponibilità a comparire all'udienza sia del teste Sig. Peluso che della teste Sig.ra Balsamo;
 - all'udienza del 30 ottobre il Tribunale, prendendo atto sia della produzione documentale sia dell'assenza giustificata dei testi Peluso e Balsamo nonché dell'assenza ingiustificata della sig.ra Antonella Andreace, ritualmente convocata, ritenendo di *"non dover reiterare la richiesta di audizione dei predetti"* attesa la sufficienza sotto il profilo probatorio della documentazione in atti, invitava le parti a concludere;
 - la Procura rilevava la irricevibilità del contratto di locazione *"...in quanto privo di data certa e registrazione, e quindi tamquam non esset"*, ritenendo lo stesso *"non esaminabile da parte del collegio e comunque del tutto irrilevante"* e, poiché considerava provate le contestazioni di cui all'atto di deferimento, insisteva nella richiesta di applicazione della sanzione già formulata all'udienza del 26 settembre 2018;
 - la difesa del deferito, invece, *"richiama la documentazione agli atti e rileva che il contratto di locazione è una scrittura privata tra le parti che attesta una manifestazione di volontà, ritiene provata la continuazione dell'attività sportiva presso il maneggio di via Vicinale Micca sino al maggio 2018"* e, pertanto, rilevava la insussistenza dell'incolpazione perché i denunzianti avevano svolto attività sportiva ed usufruito delle strutture per oltre due mesi contrariamente a quanto dichiarato, chiedendo pertanto l'assoluzione del deferito;
 - il Tribunale si riservava.

RILEVATO CHE

- in punto di prova la Procura ha acquisito:
 - a) la segnalazione a firma della sig.ra Ester del Pezzo che dichiarava, altresì, di scrivere in rappresentanza dei genitori affiliati dell'Asd Equineapolis;



Federazione Italiana Sport Equestri

-
- b) le ricevute del pagamento delle quote, alcune delle quali recanti timbro Equineapolis e firma della Sig.ra Andreace;
- c) le dichiarazioni del sig. Giuliano Dezio, marito della segnalante, che confermava quanto comunicato dalla moglie;
- d) le dichiarazioni del Sig. Condurro, secondo le quali *“...nel gennaio 2018, sono state riscosse le quote da circa 15/20 soci per lo più minorenni e tutti seguiti dall’istruttrice Claudia Di Fraio...preciso che alcuni allievi erano seguiti da Antonella Andreace”* ed aggiungeva che *“...i costi della gestione sono diventati insostenibili e abbiamo dovuto chiudere da un giorno all’altro”*;
- veniva allegata alla memoria difensiva, depositata dalla difesa, dichiarazione a firma del sig. Pasquale Esposito, proprietario del maneggio di via Vicinale Micca, il quale affermava che la struttura *“..è stata condotta in locazione dalla Asd Equineapolis sino al maggio 2018. Nell’autunno 2017 ho partecipato a riunioni con i soci della ASD per verificare la possibilità di accordi nuovi in quanto lamentavano difficoltà economiche e di gestione. A fine anno mi venne comunicato che la ASD si sarebbe trasferita entro l’estate 2018...Nel corso di ulteriore incontro con i soci convenimmo di lasciare inalterata la porzione del maneggio utilizzata dai pony (...). La staccionata del campo in sabbia non mi occorreva e risultava migliorata apportata dal Sig. Condurro per cui venne rimossa verso la fine del mese di marzo. I pony hanno continuato le proprie attività sino a maggio 2018 per scontare quanto già mi era stato corrisposto ma poi hanno comunicato che sarebbero andati via anche se non avevo ancora necessità di liberare le scuderie utilizzate da loro”*;
 - la dichiarazione scritta del sig. Esposito riscontra le dichiarazioni rese in sede di interrogatorio dal deferito e che del medesimo tenore è la scrittura privata prodotta dalla difesa, la quale, seppur di mero valore indiziario, concorda con quanto agli atti;
 - quanto dichiarato dal sig. Esposito e quanto sostenuto nell’interrogatorio dal sig. Condurro trovano documentale riscontro negli screenshots tratti dall’account facebook della sig.ra Andreace attestanti la prosecuzione dell’attività equestre presso il centro di via Vicinale Micca e che, con tutta evidenza, per volontà degli stessi tesserati/genitori degli allievi v’è stato il trasferimento presso altra struttura;
 - è necessario valorizzare altresì la prova documentale costituita dai richiamati screenshots allegati dalla difesa alla memoria tra i quali sono presenti schermate relative ad attività svolte il 4, 8, 13, 15, 21, 26 aprile e primo maggio dell’anno 2018 che ritraggono la sig.ra Andreace presso l’ASD



Federazione Italiana Sport Equestri

Equineapolis con allievi, pony ed anche adulti intenti in attività equestre e ricreativa;

- dette circostanze provano, *per tabulas*, che dopo il 31 marzo 2018 l'attività presso il centro è proseguita senza soluzione di continuità e, in considerazione delle dichiarazioni del sig. Esposito, v'è stato lo spontaneo abbandono del centro da parte dei pony.

P.Q.M.

il Tribunale Federale, come sopra composto, visti gli artt. 1 del Regolamento di Giustizia FISE e 2 del Codice del Comportamento Sportivo CONI

ASSOLVE

il Sig. Marco Condurro in epigrafe generalizzato.

Si incarica la Segreteria affinché comunichi senza indugio il contenuto della presente decisione all'Ufficio del Procuratore Federale e ai Deferiti, curandone la pubblicazione sul sito istituzionale della Federazione.

Roma, 13 novembre 2018

Presidente: f.to Avv. Lina Musumarra

Componente: f.to Avv. Anna Cusimano

Componente Relatore: f.to Avv. Valentina Mazzotta